

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 10/11/2004 n. 3908
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

Nel caso in cui il contratto di appalto è stato già stipulato ed i lavori sono in corso di esecuzione il giudice, valutando l'onerosità per il debitore (art. 2058 c.c.) può stabilire che il risarcimento avvenga per equivalente, avendo come misura l'utile non realizzato dall'avente diritto in seguito alla perdita irreversibile del contratto di appalto. Tale danno va quantificato (esclusivamente) sotto il profilo del lucro cessante e con riferimento al parametro indicato all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F e all'art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., vale a dire con riguardo al decimo dell'importo delle opere, riferito non al valore a base di gara ma al prezzo offerto dalla ditta ricorrente. Inoltre, anche in assenza di una specifica domanda (cfr. Cass. civ., III, n. 2745 del 1997 e I, n. 12839 del 1992), va riconosciuta alla ricorrente la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di inizio dei lavori da parte dell'impresa dichiarata aggiudicataria e fino alla data della pubblicazione della sentenza.